

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 282/24/2011**

**FATTO**

Il ricorrente, che esercita l'attività di architetto, inoltrava istanza al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Milano 1 per il rimborso dell'IRAP pagata, in autotassazione, per gli anni dal 2004 al 2007.

Non avendo ottenuto risposta nei successivi 90 giorni, l'interessato proponeva ricorso a questa Commissione contro il silenzio rifiuto così formatosi. Facendo presente, sostanzialmente, che:

l'attività professionale viene svolta senza ricorrere ad una struttura organizzativa complessa e senza l'apporto di capitale altrui;

l'attività stessa è esclusivamente incentrata sull'apporto professionale del titolare e non può in alcun modo essere esercitata in assenza dello stesso;

la Corte Costituzionale, con sentenza 10 maggio 2001 n. 156, partendo dal presupposto che l'IRAP è un'imposta reale che colpisce il valore aggiunto scaturito da una attività autonomamente organizzata, ha precisato che "mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per l'attività di lavoro autonomo, ipotizzando un'attività professionale svolta in assenza di capitali e lavoro altrui" per cui "in assenza di elementi di organizzazione....risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive ... con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa".

Conclude chiedendo che venga riconosciuto il diritto al chiesto rimborso.

**DIRITTO**

nel merito, si osserva che la Corte Costituzionale, con la più volte citata sentenza 156/2001, ribadendo la piena rispondenza al dettato costituzionale delle norme contenute nel Dlgs. 446/97, istitutivo dell'IRAP, ha confermato che l'IRAP stessa è un'imposta reale che non colpisce il reddito ma il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate; tale produttività costituisce indice di capacità produttiva.

Al concetto di impresa è connaturata, ed esplicitata nel codice civile, l'autonoma organizzazione, la combinazione, il coordinamento e il controllo dei fattori produttivi, tutti elementi questi che fanno capo all'imprenditore.

Con riferimento alle attività professionali, invece, il valore aggiunto può essere concepito come una sorta di amplificazione dell'attività intellettuale del professionista che promana proprio da quella autonoma organizzazione alla quale la norma fa riferimento.

Premesso che, comunque, qualsiasi attività - professionale o non - necessita di un minimo supporto di elementi organizzativi questa Commissione ha adottato, come criterio di massima, il principio che lo spartiacque tra la imponibilità e l'esclusione possa essere fornito dai seguenti parametri o condizioni congiuntamente tra loro:

l'assenza di dipendenti e/o collaboratori interni o esterni;

il valore non rilevante dei beni strumentali disponibili a qualsiasi titolo. La non rilevanza del valore di questi sarà da ricondurre alla tipologia dell'attività ed in funzione di essa; in concreto quella quantità di mezzi che sono indispensabili normalmente per l'esercizio della stessa.

Si ritiene che l'esistenza congiunta di tali condizioni possa far desumere che la struttura organizzativa non sia in grado di dare valore aggiunto all'attività svolta dal professionista,

con conseguente uscita dal campo di applicazione dell'IRAP, venendo meno il presupposto economico impositivo al quale fa riferimento la norma istitutiva dell'imposta.

Nel caso di specie, esistono i presupposti per prendere in considerazione i criteri adottati da questa Commissione ai fini dell'esclusione dall'applicazione dell'IRAP dell'attività professionale; infatti il ricorrente ha prodotto idonea documentazione attestante l'assenza di dipendenti e l'esistenza di mezzi strumentali nella misura minima per l'esercizio della propria attività.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.